ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI TARATURA

Art. 1

Sistema nazionale di taratura

Il sistema nazionale di taratura e' costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilita' ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolgono, previe opportune intese, ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura.

Versione in vigore dal 10 settembre 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del sistema nazionale di taratura
Estremi	Legge 11 agosto 1991, n. 273
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-sistema-nazionale-di-taratura/art-1-sistema-nazionale-di-taratura

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it